

2008

Misura del diritto 2008 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese		Importo dovuto per la sede principale	Importo dovuto per ogni sede secondaria, deposito e unità locale comunque diversa dalla sede principale
Sezione speciale	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola)	€88,00	€18,00
	Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€144,00	€29,00
	Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. L.vo 02/02/2001 n. 96	€170,00	€34,00
	Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del D.P.R. 07/12/1995, n. 581		€110,00
Sezione ordinaria	Imprenditori, società cooperative e consorzi, GEIE, aziende speciali.	€200,00	€40,00
	Società di persone con fatturato 2007 fino a €100.000,00 Società di persone con fatturato 2007 maggiore di €100.000,00	€200,00 da calcolare secondo la successiva tabella	€40,00 da calcolare (20% importo sede principale)
	Società di capitali, con fatturato 2007 fino a €100.000,00 Società di capitali, con fatturato 2007 maggiore di €100.000,00	€200,00 da calcolare secondo la successiva tabella	€40,00 da calcolare (20% importo sede principale)
N O T E			
<p>1. Le società di persone comprendono le società in nome collettivo e in accomandita semplice.</p> <p>2. Le società di capitali comprendono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le società consortili per azioni.</p> <p>3. L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore).</p>			

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
fino a € 100.000,00		€ 200,00 (misura fissa)
da € 100.000,00	a € 250.000,00	0,015%
da € 250.000,00	a € 500.000,00	0,013%
da € 500.000,00	a € 1.000.000,00	0,010%
da € 1.000.000,00	a € 10.000.000,00	0,009%
da € 10.000.000,00	a € 35.000.000,00	0,005%
da € 35.000.000,00	a € 50.000.000,00	0,003%
da € 50.000.000,00	in su	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

L'esazione del diritto annuale è disciplinata dal D.M. 11/05/2001, n. 359, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2001.

La misura del diritto 2008 è stata determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 01/02/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 04/03/2008.

Molte e rilevanti le novità introdotte: il nuovo decreto segna il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo e pertanto da quest'anno tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano un diritto annuale commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente. Scompare pertanto la **clausola di salvaguardia** finalizzata a contenere eventuali variazioni significative dei diritti annuali. In altre parole, scompare il meccanismo correttivo in forza del quale i soggetti che pagavano in base a

fatturato non potevano pagare più dell'anno precedente. Inoltre l'importo massimo del diritto da pagare da parte delle imprese iscritte nella sezione ordinaria si abbassa da €77.500,00 a €40.000,00.

Con Circolare 3617/c del 05/03/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, ha precisato che tutte le imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del decreto sopra citato (4 marzo 2008), sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 8 comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 tramite modello F24.

Il termine per il pagamento del diritto, da effettuare in unica soluzione, è il 16 giugno 2008, o 16 luglio 2008 con la maggiorazione dello 0,40%, e coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (*art. 17, comma 1 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435, modificato dall'art. 37, comma 11, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 246/2006*).

Modalità di pagamento - A decorrere dal **1° ottobre 2006**, i soggetti titolari di partita IVA, dovranno effettuare tutti i pagamenti delle imposte, dei contributi e dei premi - compreso il pagamento del diritto annuale - **solo con modalità telematiche**, anche servendosi di intermediari autorizzati. Lo ha disposto il *comma 49, dell'art. 37, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006. Con D.P.C.M. del 4 ottobre 2006* il termine è stato successivamente **differito al 1° gennaio 2007** per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all'articolo 73 "società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione" e lettera b) "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della riscossione. La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.

Il contribuente può avvalersi per l'anno 2008 dell'istituto del **ravvedimento operoso**, ai sensi *dell'art. 13 del D.I. 54/2005 dal 16/06/2008 al 16/06/2009*, nel caso in cui abbia omissso in tutto in parte il versamento del diritto annuale, provvedendo contestualmente al versamento:

- del diritto dovuto e non versato (nei casi di omissso o incompleto versamento) non comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;
- degli interessi moratori calcolati sul diritto al tasso d'interesse legale vigente con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del diritto 2008 sino al giorno di effettuazione del versamento;
- della sanzione del 6% del diritto dovuto e non versato.

Le nuove imprese iscritte nel 2008 che non hanno effettuato il versamento del diritto annuo entro 30 giorni dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione possono effettuare il **ravvedimento breve** dal 31° al 60° giorno a partire dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione, il **ravvedimento lungo** dal 61° giorno fino ad un anno e 30 giorni dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione. Per tali posizioni l'importo del diritto annuale non deve essere maggiorato dello 0,40%.

Secondo *l'art. 13 comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997*, il termine "**contestualmente**" non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma entro lo stesso limite temporale cioè un mese o un anno previsto dalla norma (*Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3568/C del 24/11/2003*).

I soggetti che **approvano il bilancio entro aprile o maggio 2008** sono tenuti al versamento entro il 16 giugno 2008, o entro il 16/07/2008 con la maggiorazione dello 0,40%. (*art. 17 D.P.R. 7/12/2001 n. 435*)

I soggetti che **approvano il bilancio entro giugno o oltre** sono tenuti al versamento entro il 16 luglio 2008, o entro il 16/08/2008 prorogato al 18/08/2008 in quanto il 16/08/2008 è di sabato, con la maggiorazione dello 0,40% (*art. 17 D.P.R. 7/12/2001 n. 435*).

I soggetti con **esercizio a cavallo d'anno** che approvano il bilancio il 4° o 5° mese successivo alla chiusura dell'esercizio, sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. (*art. 17 D.P.R. 7/12/2001 n. 435*), prorogata di altri 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

I soggetti con **esercizio a cavallo d'anno** che approvano il bilancio il 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio, sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del 7° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (*art. 17 D.P.R. 7/12/2001 n. 435*), prorogata di altri 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Per **le imprese e le unità locali che si iscrivono in corso d'anno** il diritto deve essere pagato tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o dell'annotazione (*art. 4 comma 1 e 2 del D.M. 01/02/2008*).

L'art. 4 comma 3 D.M. 01/02/2008 stabilisce, che le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un **diritto pari al 20% di quello definito al comma 2** dello stesso articolo (ossia €40,00 per le U.L. di società di capitali indipendentemente dall'importo di diritto annuale previsto per la sede).

Nel caso di **trasferimento della sede** dell'impresa da una provincia all'altra in corso d'anno, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nel cui registro risultava iscritta al 1° gennaio 2008 (*Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3520/C del 24/07/2001*).

In merito alla determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno successivo alla **trasformazione di natura giuridica**, l'impresa trasformata sarà tenuta al versamento di un importo di diritto annuale non superiore all'importo versato nell'anno precedente alla trasformazione (*Circolare Ministero delle Attività Produttive prot. N. 555358 del 25/07/2003*).

E' possibile **compensare** quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti, tributi e/o contributi (*Circolare Agenzia delle Entrate prot. N. 2011/50066 del 15/03/2001*) o **con i debiti inerenti al diritto annuale** (è il caso ad esempio del doppio pagamento del diritto annuale riferito allo stesso anno).

Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di **rimborso** delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. (*Art. 10 comma 1 D.M. n. 359 dell'11/05/2001*).